

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Gennaio 2006

Anno III
N. 1

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Gennaio 2006

16 gennaio
Lunedì

- Versamento Iva mese di dicembre 2005
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di dicembre 2005

20 gennaio
Venerdì

- Elenchi Intra mese di dicembre 2005

31 gennaio
Martedì

- Elenchi intra IV trimestre 2005 e annuali (relativi al 2005)
- Redazione e sottoscrizione del libro degli inventari 2004 per i soggetti il cui termine di presentazione dell'Unico è scaduto il 31 ottobre 2005

Sommario

Pag. 1	Scadenze del mese.
Pag. 2	Finanziaria 2006
Pag. 3	<i>Continua</i> Finanziaria 2006
Pag. 4	<i>Continua</i> Finanziaria 2006
Pag. 5	<i>Continua</i> Finanziaria 2006
Pag. 5	Proroga Privacy

FISCO PRATICO

magazine

Gennaio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Finanziaria 2006

Premessa

La legge 23 dicembre 2005 n.266 (c.d. Finanziaria 2006) è stata approvata in via definitiva dal Parlamento e pubblicata sulla G.U del 29 dicembre 2005 n. 302. Di seguito si presenta una sintesi.

Agricoltura

a) Irap: è prorogata anche per il 2005 l'applicazione dell'aliquota agevolata Irap pari al 1,9 % per le imprese agricole

b) Imposte di registro, ipotecarie e catastali: è prorogato al 31 dicembre 2006 il regime agevolato relativo agli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

c) Incentivi: gli incentivi previsti a favore dei giovani imprenditori agricoli (contributi a fondo perduto e mutui agevolati, assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative, ecc., - D.Lgs. n. 185/2000) sono estesi anche ai soggetti esercenti attività agricola organizzati in forma societaria.

d) Attività connesse: sono considerate attività agricole connesse, produttive di reddito agrario, la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte degli imprenditori agricoli.

Autotrasporto

a) Contributo SSN: le somme versate nel 2005 a titolo di contributo SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t. omologati Euro 2 possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2006, nel mod. F24, fino a concorrenza di Euro 300 per ciascun veicolo.

Le somme utilizzate non costituiscono reddito d'impresa.

b) Deduzione forfetaria: la deduzione forfetaria

per spese non documentate prevista dal Tuir a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, è riconosciuta, per il 2005, anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

La deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

c) Contributi previdenziali: alle imprese di autotrasporto è riconosciuto, per il 2005, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps per i dipendenti autisti per la quota a carico del datore di lavoro, al verificarsi di determinate condizioni.

d) Scheda carburante: le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione effettuate nei confronti degli autotrasportatori di merci in conto terzi non possono più essere documentate dalla scheda carburante, bensì dalla fattura.

e) Carbon tax: è soppressa l'agevolazione prevista per gli esercenti le attività di trasporto merci, sotto forma di credito d'imposta, connessa al consumo di carburante per l'autotrazione.

Detrazione Irpef 41 %

a) Manutenzione boschi: è prorogata al 31 dicembre 2006 la detrazione Irpef pari al 41% delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi fino all'importo complessivo di Euro 100.000.

b) Recupero del patrimonio edilizio: è stata innalzata al 41 % la misura della detrazione Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2006. Il limite della spesa agevolabile per tale anno rimane fissato pari a Euro 48.000 per ogni contribuente e per ogni unità abitativa. Le altre condizioni per la detrazione sono rimaste invariate.

Novità per imprese e professionisti

a) Detrazione Iva veicoli: è prorogato fino al 31

FISCO PRATICO

magazine

Gennaio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Finanziaria 2006

dicembre 2006 il regime di detrazione parziale dell'IVA relativa all'acquisto, importazione, acquisizione in leasing o noleggio di autoveicoli per il trasporto di persone e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; ciclomotori; motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.).

La percentuale di detrazione è stata elevata dal 10% al 15%.

b) Ammortamento avviamento: La quota annua deducibile di ammortamento dell'avviamento è fissata in 1/18.

La nuova norma entra in vigore dal primo gennaio 2006 e pertanto non è applicabile in sede di determinazione del reddito del periodo d'imposta 2005.

Novità per tutti i contribuenti

a) Importo minimo dei versamenti: dal 2006 è stato elevato da Euro 10,33 a Euro 12 l'importo minimo di versamento e di rimborso delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali.

b) Bonus figli: è previsto un bonus di Euro 1.000, a condizione che il nucleo familiare abbia un reddito complessivo, rispettivamente nel 2004 e nel 2005, non superiore a Euro 50.000, nelle seguenti misure:

- per ogni figlio nato o adottato nel 2005;
- per ogni figlio nato nel 2006, successivo al primo, o adottato;

c) Detrazione spese asili nido: è riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% delle spese sostenute nel 2005 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, nel limite di complessivi euro 632 annui per figlio (Detrazione massima: Euro 632 x 19% = Euro 120).

d) Cessione di veicoli: l'autenticazione degli atti aventi ad oggetto la vendita o la costituzione di diritti di garanzia su veicoli può essere effettuata gratuitamente:

- dai dirigenti del Comune di residenza del venditore,
- dai funzionari della cancelleria presso gli Uffici giudiziari,

- dai funzionari degli Uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri,
- dai funzionari del PRA nonché dai titolari delle agenzie automobilistiche.

L'autenticazione può essere altresì effettuata da un notaio.

Dovrà essere emanato apposito decreto.

e) Plusvalenze immobiliari: le plusvalenze realizzate da una persona fisica relative a cessioni a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni o di terreni edificabili, in alternativa alle ordinarie aliquote Irpef possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 12,50%.

L'applicazione di tale imposta deve essere richiesta direttamente nell'atto di cessione e la stessa va versata a cura del notaio.

f) Imposte di registro, ipotecarie e catastali: per le cessioni tra persone fisiche aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, l'acquirente può richiedere al notaio di applicare l'imposta di registro, ipotecaria e catastale sul valore catastale degli stessi, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell'atto.

In tal caso l'onorario notarile è ridotto del 20%.

Rivalutazioni e riserve

a) Rivalutazione dei beni d'impresa: è nuovamente prevista la rivalutazione dei beni d'impresa.

La rivalutazione interessa i beni materiali e immateriali con esclusione dei terreni edificabili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 e va eseguita nel bilancio successivo per il quale il termine di approvazione scade dopo il primo gennaio 2006 (di norma nel bilancio 2005).

È dovuta un'imposta sostitutiva nelle seguenti misure: 12% per i beni ammortizzabili; 6% per gli altri beni (partecipazioni) da versare entro il termine del saldo delle imposte sui redditi (generalmente entro il 20.6 ovvero il 20.7.2006).

Gli effetti fiscali decorrono dal terzo periodo d'imposta successivo a quello di rivalutazione, ossia, per la generalità dei casi, dal 2008.

FISCO PRATICO

magazine

Gennaio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Finanziaria 2006

Da tale periodo sarà possibile dedurre le quote di ammortamento calcolate sul nuovo valore e determinare la plusvalenza o minusvalenza da cessione tenendo conto del valore rivalutato.

La rivalutazione può essere effettuata anche dai soggetti in contabilità semplificata per i beni risultanti dal registro dei cespiti ammortizzabili.

b) Affrancamento delle riserve: è possibile affrancare con il versamento di un'imposta sostitutiva del 7% il saldo attivo di rivalutazione che in tal modo diventa immediatamente distribuibile.

Il versamento deve essere eseguito in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, nelle seguenti misure: 10% nel 2006; 45% nel 2007; 45% nel 2008.

c) Rivalutazione delle aree fabbricabili: è prevista la rivalutazione di aree fabbricabili non ancora edificate (anche se iscritte tra le rimanenze) possedute da imprese individuali o società, indipendentemente dal regime contabile adottato.

Le aree oggetto di rivalutazione devono risultare iscritte nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 o iscritte nel registro dei beni ammortizzabili alla stessa data.

Le aree possono risultare fabbricabili anche a seguito della demolizione degli edifici esistenti, purché la demolizione sia avvenuta prima del 31 dicembre 2004.

La rivalutazione prevede il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 19% del maggior valore attribuito al terreno da effettuarsi in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, come segue: 40% nel 2006; 35% nel 2007; 25% nel 2008.

La rivalutazione ha effetto solo se l'impresa provvede all'utilizzazione edificatoria dell'area nei 5 anni successivi alla rivalutazione.

Pianificazione fiscale

a) Novità: è prevista dal 2006 la c.d. pianificazione fiscale riservata a titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che per l'anno d'imposta 2004 erano soggetti agli studi di settore o ai parametri.

Per coloro che aderiscono alla pianificazione fiscale, è possibile una sorta di sanatoria / concordato per i redditi 2003 - 2004.

b) Pianificazione fiscale: consiste nella determinazione preventiva per un triennio (redditi 2006 - 2007 - 2008) della base imponibile caratteristica dell'attività svolta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Adesione alla pianificazione fiscale: avviene mediante accettazione da parte del contribuente entro il 16 ottobre 2006 degli importi proposti dall'Agenzia delle Entrate, ferma restando la congruità dei ricavi/compensi agli studi di settore o ai parametri per ciascun periodo d'imposta.

Benefici della pianificazione fiscale:

- sono inibiti i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva;
- si applicano, sul reddito dichiarato eccedente quello pianificato le aliquote Irpef e Ires ridotte di quattro punti percentuali. Tale riduzione non si applica per l'aliquota del 23% del primo scaglione Irpef;
- l'Irap è dovuta solo sulla base imponibile pianificata;
- è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali sul reddito eccedente quello pianificato, fatta eccezione per le casse di previdenza professionali;
- sui maggiori ricavi/compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili è dovuta l'Iva sulla base dell'aliquota media;

Accertamenti:

- in caso di mancato rispetto della pianificazione, l'Ufficio notifica un accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo e per l'Iva sulla base del volume d'affari.
- la medesima norma si applica anche in caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore/parametri.
- l'accertamento parziale non viene effettuato in presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili nel qual caso si applica il procedimento di accertamento con adesione.
- non si applicano i benefici delle limitazioni all'accertamento nel caso in cui:

FISCO PRATICO

magazine

Gennaio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Finanziaria 2006

- 1) il reddito dichiarato differisca da quello effettivamente conseguito;
- 2) non siano adempiuti gli obblighi sostanziali in materia di Iva;
- 3) il contribuente abbia commesso violazioni penalmente rilevanti;
- 4) a seguito di controlli e segnalazioni emergano dati ed elementi diversi da quelli comunicati dal contribuente e che sono stati presi a base per la formulazione della proposta di pianificazione fiscale.

c) Sanatoria 2003 - 2004: ai contribuenti che aderiscono alla pianificazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate formulerà anche una proposta di adeguamento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nonché della base imponibile Irap per i periodi d'imposta 2003 e 2004 per i quali le dichiarazioni sono state presentate prima del 31 ottobre 2005.

Imposta sostitutiva: ai maggiori ricavi/compensi individuati nelle proposte si applica:

- per le società di capitali non trasparenti: un'imposta sostitutiva del 28%;
- per gli altri soggetti: un'imposta sostitutiva del 23%;
- l'Iva sulla base dell'aliquota media.

Importo minimo: in ogni caso è previsto un

ammontare minimo di maggiori ricavi/compensi per ciascun periodo d'imposta pari a:

- Euro 3.000 per le società di capitale,
- Euro 1.500 per gli altri soggetti.

Versamento: il versamento degli importi così determinati deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2006.

Rateazione: è prevista in caso di versamenti eccedenti Euro 10.000 per le società di capitali ed Euro 5.000 per gli altri soggetti.

Accertamenti: l'adesione alla pianificazione fiscale non costituisce una definizione "totale" delle annualità 2003- 2004 in quanto l'Ufficio potrà procedere all'accertamento nel caso in cui sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito superiore al 50% e comunque non inferiore a Euro 77.468,53.

Conseguenze: in caso di adesione alla proposta di adeguamento per il contribuente:

- non sarà possibile il riporto delle perdite risultanti dalla dichiarazione;
- non sarà possibile il riporto o il rimborso del credito IVA risultante dalle dichiarazioni dei periodi definiti.

Proroga privacy

Norme privacy

È stata concessa una nuova proroga per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy).

La proroga concerne i termini previsti per:

- l'adozione delle **misure minime di sicurezza** stabilite dall'allegato B al citato D.Lgs. n. 196/2003;
- la redazione ovvero l'aggiornamento del **Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)** da parte dei soggetti che effettuano trattamenti di **dati sensibili** o giudiziari mediante elaboratori elettronici.

Nuove scadenze

Gli interessati hanno ora a disposizione ulteriori 3 mesi di tempo per dare esecuzione agli adempimenti in questione.

I nuovi termini, così come stabiliti:

- a) Adozione delle misure minime di sicurezza: **31 marzo 2006** (anziché 31 dicembre 2005), ovvero 30 giugno 2006 in caso di obiettive difficoltà di natura tecnica (anziché 31 marzo 2006);
- b) Redazione del documento programmatico sulla sicurezza: **30 giugno 2006** (anziché 31 marzo 2006).